

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74°

ROMA - Sabato, 29 aprile 1933 - Anno XI

Numero 100

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestate all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADELE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADELE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI 1933

LEGGE 3 aprile 1933, n. 319.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 dicembre 1932, nn. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . Pag. 1759

LEGGE 3 aprile 1933, n. 320.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del R. decreto 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo Pag. 1759

LEGGE 3 aprile 1933, n. 321.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla soprattassa comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette. Pag. 1759

REGIO DECRETO 2 marzo 1933, n. 322.
Norma integrativa dell'art. 253 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di costruzione e di manutenzione delle opere di fognatura. Pag. 1759

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1933, n. 323.

Modifiche al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale Pag. 1760

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 324.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Erto Casso Pag. 1761

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 325.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa del vecchio cooperatore », con sede in Bologna Pag. 1761

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 326.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ordine della Penitenza di Gesù Nazareno, con sede in Roma Pag. 1761

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 327.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Cremona 10 luglio 1932, circa l'unione « minus principalis » del beneficio parrocchiale della SS. Trinità a quello di S. Pietro Apostolo, in Bozzolo Pag. 1761

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 328.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Maria di Betlem delle Agostiniane, con sede in Foligno. Pag. 1761

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Foglia Antonio Pag. 1762

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Reichenbach Gustavo. Pag. 1762

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Kuster Enrico Pag. 1762

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Biella Aldo Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1933.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Macerata Pag. 1763

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un fabbricato sito nel comune di Este Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal dott. Giuseppe Cordella di Adria Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Civitavecchia Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1933.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad esercitare un recapito in Venezia Pag. 1765

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 1765

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
AL PARLAMENTO**

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 20 marzo 1933-XI, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti delle aziende private agli effetti dell'imposta complementare Pag. 1770

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite.

Pag. 1770

Ministero degli affari esteri:

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Turchia Pag. 1771

Scambio delle ratifiche tra l'Italia e l'Egitto Pag. 1771

Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali: Conferimento di mandato e delega di firma Pag. 1771

Istituto per il credito navale: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 6,50% serie ordinaria (1ª emissione) e di obbligazioni 6,50% serie speciale « Società Italia (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabauda - Navigazione generale) ». Pag. 1771

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Diario delle prove scritte degli esami di concorso a posti di ruolo nei Convitti nazionali Pag. 1771

Ministero delle corporazioni: Concorso ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo A) nel ruolo speciale pel servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazioni. Pag. 1771

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Nuove varianti al bando di assunzione di venti avventizi (diurnisti) per il lavoro di revisione del catasto agrario Pag. 1772

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 29 APRILE 1933-XI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Aprile 1933-XI (Fascicolo 4).

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 29 APRILE 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Provincia dell'Istria:** Obbligazioni del prestito provinciale sorteggiate nella 30ª estrazione. — **Società anonima « Ing. Roberto Züst », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1933. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino:** Elenco delle obbligazioni estratte il 4 aprile 1933 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Cotonificio d'Albizzate, in Albizzate:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 30 marzo 1933. — **Ducale città di Zara:** Titoli del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1894 sorteggiate nella 79ª estrazione del 1º aprile 1933. — **Società adriatica di elettricità, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate nella 24ª estrazione del 1º aprile 1933. — **Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno, in Milano:** Rimborso di azioni anticlasse. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1º e 3 aprile 1933 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1933, n. 319.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 dicembre 1932, nn. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo e provvedimenti vari di carattere finanziario; e sono convalidati i Regi decreti 22 dicembre 1932, nn. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 320.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del R. decreto 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché provvedimenti di carattere finanziario; ed è convalidato il R. decreto 23 gennaio 1933, n. 17, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per

le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 321.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratazza comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratazza comminate dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 2 marzo 1933, n. 322.

Norma integrativa dell'art. 253 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di costruzione e di manutenzione delle opere di fognatura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, che dà facoltà al Governo di emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative del testo medesimo;

Udita la Commissione predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tra il secondo e terzo comma dell'art. 253 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente nuovo comma:

« La stessa facoltà di continuare a riscuotere i predetti contributi compete ai Comuni che, anteriormente alla legge 12 luglio 1896, n. 303, abbiano disciplinato il servizio di fognatura con regolamenti approvati in base alle leggi vigenti prima della pubblicazione del presente testo unico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1933, n. 323.

Modifiche al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguare il piano finanziario di cui alla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, già modificata con R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1663, e con R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 313, alle sopravvenute esigenze di sviluppo delle opere di bonifica integrale da eseguire a cura dello Stato e di rimediare in via d'urgenza alla soverchia onerosità di alcune opere di bonifica, nonchè di adeguare il piano stesso al variato onere di interessi in dipendenza del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823;

Considerato che non è possibile attendere l'emanazione di una legge modificatrice per non arrestare l'attuazione delle opere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti di impegno fissati per gli esercizi 1932-33 - 1933-34 - 1934-35 e 1935-36 per i servizi della bonifica integrale giusta l'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 313, sono modificati nel modo seguente:

Esercizio 1932-33	L. 43.600.000
» 1933-34	» 44.000.000
» 1934-35	» 40.200.000
» 1935-36	» 22.950.000

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, oltre il limite stabilito dall'art. 6 della legge

21 dicembre 1931, n. 1663, e sino alla concorrenza di un onere annuo complessivo di L. 2.300.000, ulteriori contributi straordinari nelle spese di quelle opere di bonifica idraulica e di irrigazione le quali, essendo state intraprese da Consorzi, col concorso dello Stato, nel periodo successivo alla guerra, risultino soverchiamente onerose, rispetto alla capacità tributaria normale degli immobili interessati, ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel 2° comma del suddetto art. 6.

Alla spesa occorrente si farà fronte nei limiti stabiliti con i fondi assegnati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 3.

Le assegnazioni di fondi stabilite dall'art. 2 della richiamata legge 24 marzo 1932, n. 313, sono modificate nel modo seguente:

Esercizio 1933-34	L. 130.900.000
» 1934-35	» 168.350.000
» 1935-36	» 207.900.000
» 1936-37	» 247.050.000
» 1937-38	» 275.010.000
» 1938-39	» 290.980.000
» 1939-40	» 298.229.000
» 1940-41	» 300.411.000
» 1941-42	» 299.811.000
» 1942-43	» 299.711.000
» 1943-44	» 299.561.000
» 1944-45	» 299.511.000
» 1945-46	» 299.311.000
» 1946-47	» 299.111.000
» 1947-48	» 298.911.000
» 1948-49	» 298.811.000
» 1949-50	» 298.611.000
» 1950-51	» 298.361.000
» 1951-52	» 297.711.000
» 1952-53	» 296.211.000
» 1953-54	» 295.161.000
» 1954-55	» 293.811.000
» 1955-56	» 293.111.000
» 1956-57	» 292.261.000
» 1957-58	» 290.711.000
» 1958-59	» 289.111.000
» 1959-60	» 286.811.000
» 1960-61	» 279.211.000
» 1961-62	» 262.811.000
» 1962-63	» 213.461.000
» 1963-64	» 169.890.000
» 1964-65	» 129.360.000
» 1965-66	» 89.907.000
» 1966-67	» 52.790.000
» 1967-68	» 25.851.000
» 1968-69	» 9.781.000
» 1969-70	» 2.532.000
» 1970-71	» 850.000
» 1971-72	» 850.000
» 1972-73	» 750.000
» 1973-74	» 600.000
» 1974-75	» 600.000
» 1975-76	» 500.000
» 1976-77	» 400.000
» 1977-78	» 300.000
» 1978-79	» 250.000
» 1979-80	» 200.000
» 1980-81	» 150.000
» 1981-82	» 100.000

Art. 4.

Le assegnazioni di fondi stabilite per gli esercizi dal 1933-34 al 1959-60 per concessioni di contributi in costruzione di acquedotti rurali dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1931, n. 1663, sono ridotti alle seguenti somme:

Esercizio 1933-34	L.	5.550.000
» 1934-35	»	8.450.000
» 1935-36	»	10.300.000
» dal 1936-37 al 1959-60 »		11.250.000

Dopo quest'ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualità.

Art. 5.

Le assegnazioni di fondi stabilite per gli esercizi dal 1933-34 al 1959-60 per il concorso dello Stato nella costruzione di borgate rurali e di fabbricati rurali isolati purchè strettamente connessi ai fini della bonifica dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1931, n. 1663, sono ridotte alle seguenti somme:

Esercizio 1933-34	L.	2.250.000
» 1934-35	»	4.909.000
» 1935-36	»	6.265.000
» 1936-37	»	7.620.000
» dal 1937-38 al 1959-60 »		8.976.000

Dopo quest'ultimo esercizio le assegnazioni decresceranno in rapporto al graduale esaurirsi delle annualità.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, alle ulteriori variazioni nei limiti d'impegno e negli stanziamenti in dipendenza di successive modifiche del tasso d'interesse previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 324.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Erto Casso.

N. 324. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per

l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Erto Casso (provincia di Udine).

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 325.

Erezione in ente morale della fondazione « Casa del vecchio cooperatore », con sede in Bologna.

N. 325. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Casa del vecchio cooperatore », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 326.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ordine della Penitenza di Gesù Nazzareno, con sede in Roma.

N. 326. R. decreto 13 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Ordine della Penitenza di Gesù Nazzareno, con sede in Roma, via di Porta Angelica n. 1.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 327.

Riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Cremona 10 luglio 1932, circa l'unione « minus principalis » del beneficio parrocchiale della SS. Trinità a quello di S. Pietro Apostolo, in Bozzolo.

N. 327. R. decreto 13 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cremona in data 10 luglio 1932, con cui è stata disposta la unione « minus principalis » del beneficio parrocchiale della SS. Trinità in Bozzolo a quello di S. Pietro Apostolo nello stesso Comune.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 328.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Maria di Betlem delle Agostiniane, con sede in Foligno.

N. 328. R. decreto 13 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Maria di Betlem delle Agostiniane, con sede in Foligno, ed autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato, ed attualmente intestati all'ing. Giovanni Battista Ubaldi.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Foglia Antonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Foglia Antonio, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Foglia ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Foglia, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Foglia Antonio è nominato agente di cambio, presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI Registro n. 3 Finanze, foglio 273. — GUALTIERI.

(1801)

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Reichenbach Gustavo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Reichenbach Gustavo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il sig. Reichenbach ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Reichenbach, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Ritenuto che l'agente di cambio in soprannumero Reichenbach Gustavo fu Giacomo è la stessa persona di quella indicata nell'atto di nascita, col nome di Reichenbach Gustavo fu Leopoldo Giacomo;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Reichenbach Gustavo fu Leopoldo Giacomo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale n. 4084 del 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI Registro n. 3 Finanze, foglio 274. — GUALTIERI.

(1802)

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Kuster Enrico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, il sig. Kuster Enrico di Antonio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Kuster ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Kuster, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Kuster Enrico è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio 275. — GUALTIERI.

(1803)

REGIO DECRETO 23 marzo 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Biella Aldo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 28 gennaio 1927-V, n. 322, col quale il sig. Biella Aldo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Biella ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Biella, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Biella Aldo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 28 gennaio 1927, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio 272. — GUALTIERI.

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1933.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito

nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonché delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, seconda il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) tariffa relativa all'assicurazione combinata a premio annuo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga e di una rendita vitalizia pari al 3,50 per cento del capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita;

b) tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita;

c) tariffa relativa all'assicurazione su due teste a premio unico di una rendita vitalizia pagabile immediatamente e fino al primo decesso.

Roma, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

p. Il Ministro: ASQUINI.

(1783)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Macerata.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Macerata il 19 dicembre 1932-XI, a rogito del dott. Augusto Marchesini, notaio residente in Macerata (n. 9376 di repertorio), atto col quale la Società Anonima Commerciale Agricola Marchigiana (S.A.C.A.M.) in liquidazione, con sede in Macerata, ha venduto all'Opera nazionale Balilla per il prezzo di L. 145.000 un fabbricato sito in Macerata al viale Umberto I, senza numero civico (casa, segheria di legnami e laboratorio), composto di 3 piani e vani 11, mappa Cappuccini n. 957, senza reddito imponibile, con orto, il tutto già descritto nella stessa mappa con i nn. 957 res., 514-1473, 1085 A;

Considerato che l'immobile suddetto è destinato alla costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 10 in data 23 gennaio 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta :

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui al contratto di compra-vendita sopra richiamato.

Roma, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro : ERCOLE.

(1813)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un fabbricato sito nel comune di Este.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Este il 26 ottobre 1932-X a rogito dell'avv. Giuseppe Lotta, notaio residente in Este ed iscritto presso il Collegio notarile del distretto di Padova (n. 485 di repertorio), atto col quale il comune di Este ha venduto all'Opera nazionale Balilla al prezzo di L. 55.000 un fabbricato adibito a palestra ginnastica, sito nel Comune, insieme con la porzione di terreno su cui è edificato, segnato in catasto al foglio XVII, mappali nn. 579-f, 587-d, 588-b, 578-b;

Veduta la deliberazione n. 16 in data 14 febbraio 1933-XI, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta :

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare l'immobile di cui al contratto di compra-vendita sopra richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro : ERCOLE.

(1814)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal dott. Giuseppe Cordella di Adria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Adria il 24 agosto 1932-X a rogito del notaio Antonio Zava fu Luigi, residente in Adria (n. 10365 di repertorio) atto col quale il dott. Giuseppe Cor-

della fu Nicolò, possidente, nato e domiciliato in Adria, ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno di sua proprietà sito in Comune amministrativo e censuario di Adria, località Parco della Rimembranza, distinto in censo al f. 43 porzione del mappale 187-e da segnarsi col mapp. 187-a di ett. 0.29.70 secondo il tipo di frazionamento geometra Francesco Guarnieri e confinante a est e a nord con altre ragioni del donante, a sud col Parco della Rimembranza, ad ovest con la strada di circonvallazione, a condizione che l'Opera nazionale Balilla vi costruisca la Casa del Balilla entro il 31 dicembre 1934-XIII;

Veduta la deliberazione n. 1 del 29 ottobre 1932-XI con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta :

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal dott. Giuseppe Cordella fu Nicolò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro : ERCOLE.

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta dal comune di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Civitavecchia il 27 agosto 1932-X a rogito del segretario capo del Comune (n. 37 di repertorio), atto col quale il Comune stesso ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno comunale già parte del giardino pubblico via Beato Strambi e via S. Firmina della complessiva superficie di metri quadrati 6500 già concesso precedentemente in uso gratuito a condizione che l'Opera nazionale Balilla mantenga permanentemente l'area per gli usi della Casa della palestra ginnastica coperta e scoperta e per le esercitazioni sportive dei giovani iscritti all'Opera;

Veduta la deliberazione n. 17 in data 13 marzo 1933-XI con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta :

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, disposta a suo favore dal comune di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro : ERCOLE.

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1933.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad esercitare un recapito in Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare un recapito in Venezia città (contrada S. Salvador) subordinatamente alla chiusura dell'agenzia da essa ora esercitata in Venezia, in Riva degli Schiavoni, ed alla rinuncia alla apertura di una agenzia in Venezia (Lido) autorizzata col decreto Ministeriale 10 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1933 - Anno XI

p. Il Ministro per le finanze:
PUPPINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACEREO.

(1839)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-764.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Orsola Curet di Rocco ved. Franovich, nata a Dolina il 19 agosto 1878 e residente a Rabuiese n. 126, sono restituiti nella forma italiana di « Coretti » e « Frani ».

Il cognome « Frani » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Agostino fu Stefano, nato il 26 gennaio 1903, figlio;
2. Stefano fu Stefano, nato il 19 dicembre 1904, figlio;
3. Luigi fu Stefano, nato il 1° aprile 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONRO.

(9105)

N. 11419-621.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Eller di Giuseppe, nato a Muggia il 6 marzo 1867 e residente a Elleri n. 222, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Eller nata Cociancich di Luca, nata il 9 maggio 1879, moglie;
2. Angelo di Giovanni, nato il 9 settembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONRO.

(9108)

N. 11419-622.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Eller di Andrea, nato a Muggia il 18 gennaio 1869 e residente a Elleri n. 229 è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Eller nata Bordon di Giuseppe, nata il 17 maggio 1863, moglie;
2. Giovanna di Antonio, nata il 21 febbraio 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONRO.

(9109)

N. 11419-623.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Eller di Simeone, nato a Muggia il 18 giugno 1873 e residente a Fauti n. 148, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Eller nata Boesich di Antonio, nata il 7 aprile 1877, moglie;
2. Giusto di Antonio, nato il 7 luglio 1904, figlio;
3. Antonio di Antonio, nato il 23 giugno 1909, figlio;
4. Lucia di Antonio, nata il 26 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9110)

N. 11419-624.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Eller di Giuseppe, nato a Muggia il 16 febbraio 1876 e residente a Elleri n. 227, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Eller nata Viola di Giovanni, nata il 26 giugno 1877, moglie;
2. Amalia di Antonio, nata il 5 settembre 1905, figlia;
3. Antonia di Antonio, nata il 14 dicembre 1907, figlia;
4. Lucia di Antonio, nata il 1° dicembre 1909, figlia;
5. Mario di Antonio, nato il 16 dicembre 1918, figlio;
6. Egidio, nato il 1° giugno 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9111)

N. 11419-625.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Eller di Michele, nato a Muggia il 22 ottobre 1892 e residente ad Elleri n. 232, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Eller nata Scherian di Giuseppe, nata il 21 febbraio 1892, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 19 dicembre 1914, figlia;
3. Antonia di Giuseppe, nata il 20 settembre 1913, figlia;
4. Luciano di Giuseppe, nato il 1° maggio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9112)

N. 11419-641.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Eller di Antonio, nato a Muggia il 27 febbraio 1870 e residente a Elleri n. 231, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna Eller nata Pecar di Giovanni, nata il 19 febbraio 1868, moglie;
2. Rosina di Giuseppe, nata il 9 novembre 1903, figlia;
3. Margherita di Rosina, nata il 28 gennaio 1922, nipote;
4. Silvano di Rosina, nato il 10 dicembre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9113)

N. 11419-642.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Eller di Giovanni, nato a Muggia il 17 luglio 1899 e residente a Badica n. 36, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Eller nata Crevatin di Antonio, nata il 25 marzo 1906, moglie;
2. Annita di Giusto, nata il 15 febbraio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9114)

N. 11419-643.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Eller di Antonio, nato a Muggia il 16 maggio 1900 e residente a Crev. n. 260, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Eller nata Crevatin di Giovanni, nata il 18 aprile 1901, moglie;
2. Libero di Luigi, nato il 10 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9115)

N. 11419-644.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luca Eller di Giovanni, nato a Muggia il 15 ottobre 1889 e residente a Badica n. 171, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Eller nata Crevatin di Giovanni, nata il 27 aprile 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9116)

N. 11419-645.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Eller di Matteo, nato a Muggia il 29 giugno 1876 e residente a Elleri n. 241, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Eller nata Parkauc di Antonio, nata il 3 dicembre 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9117)

N. 11419-646.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Eller di Antonio, nato a Muggia il 15 luglio 1903 e residente a Crev. n. 84, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Eller nata Cramasteter di Marco, nata il 15 agosto 1904, moglie;
2. Luciano di Vittorio, nato il 18 settembre 1926, figlio;
3. Nevio di Vittorio, nato il 3 marzo 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONNO.

(9118)

N. 11419-647.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Eller di Antonio, nato a Muggia il 15 maggio 1901 e residente a Fanti n. 134, è restituito nella forma italiana di « Ellero ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Eller nata Bosich di Antonio, nata il 18 giugno 1902, moglie;
2. Olimpia di Rodolfo, nata il 27 agosto 1925, figlia;
3. Villiano di Rodolfo, nato il 30 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONNO.

(9119)

N. 11419-863.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Furlanich di Andrea, nato a Muggia il 26 dicembre 1896 e residente ad Albaro, 154, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Furlanich di Antonio, nata il 7 gennaio 1897, moglie;
2. Olimpio di Stefano, nato il 22 settembre 1921, figlio;
3. Marina di Stefano, nata il 22 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONNO.

(9120)

N. 11419-862.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Furlanich di Antonio, nato a Muggia il 15 febbraio 1864 e residente ad Albaro, 81, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Furlanich di Matteo, nata il 18 dicembre 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONNO.

(9121)

N. 11419-861.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nazario Furlanich di Mattia, nato a Muggia il 3 giugno 1874 e residente ad Albaro, 242, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Furlanich nata Loredan di Andrea, nata il 21 maggio 1877, moglie;
2. Mario di Nazario, nato l'8 dicembre 1909, figlio;
3. Salvatore di Nazario, nato l'11 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PONNO.

(9122)

N. 11419-860.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Furlanich di Andrea, nato a Muggia il 5 agosto 1906 e residente ad Albaro, 80, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9123)

N. 11419-859.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Furlanich di Antonio, nato a Muggia il 1° ottobre 1898 e residente ad Albaro, 437, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari e cioè:

1. Maria Furlanich nata Rolich di Giuseppe, nata il 3 agosto 1903, moglie;
2. Luciano di Mario, nato l'8 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9124)

N. 11419-858.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Furlanich di Giovanni, nato a Muggia il 6 maggio 1902 e residente ad Albaro n. 115, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Furlanich nata Pocolen di Giovanni, nata il 16 agosto 1901, moglie;
2. Chiara di Luigi, nata il 26 marzo 1925, figlia;
3. Saverio di Luigi, nato il 3 giugno 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9125)

N. 11419-857.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gioconda Furlanich di Pietro, nata a Muggia il 10 aprile 1909 e residente ad Albaro, 161, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Liberato di Pietro, nato il 5 novembre 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(9126)

N. 11419-856.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Furlanich di Michele, nato a Muggia il 6 giugno 1857 e residente ad Albaro n. 338, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Orsola Furlanich nata Pobega di Giovanni, nata il 9 novembre 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9127)

N. 11419-855.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Furlanich fu Giuseppe, nato a Muggia il 12 maggio 1900 e residente a Premenzano, 159, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Francesca Petruzzi di Francesco, nata il 18 febbraio 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9128)

N. 11419-854.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Province con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Furlanich di Giuseppe, nato a Muggia il 30 maggio 1863 e residente ad Albaro n. 346, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giovanna di Antonio, nata il 21 ottobre 1863, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 5 febbraio 1900, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9129)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 24 aprile 1933-XI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1933-XI, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti delle aziende private agli effetti dell'imposta complementare.

(1859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 94.

Media dei cambi e delle rendite

dei 27 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	17.395
Inghilterra (Sterlina)	66 —
Francia (Franco)	75.65
Svizzera (Franco)	371.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canada (Dollaro)	15.07
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.93
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.452
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Florino)	7.767
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.50
Svezia (Corona)	3.48
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.20
Id. 3,50 % (1902)	75 —
Id. 3 % lordo	53.55
Consolidato 5 %	85.275
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.15
Id. id. id. 1940	102.20
Id. id. id. 1941	102.20
Obbligazioni Venezia 3,50 %	87.30

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Turchia.**

Addì 25 aprile 1933-XI si è proceduto in Roma, a Palazzo Chigi, fra il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri e l'Ambasciatore di Turchia presso la Real Corte, allo scambio delle ratifiche della Convenzione firmata ad Ankara fra l'Italia e la Turchia il 4 gennaio 1932 per la delimitazione delle acque territoriali fra l'Isola di Castellorizzò e le Coste dell'Anatolia.

(1860)

Scambio delle ratifiche tra l'Italia e l'Egitto.

Addì 25 aprile 1933-XI si è proceduto in Roma, a Palazzo Chigi, fra il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri e il Ministro d'Egitto presso la Real Corte, allo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-egiziano, firmato al Cairo il 6 dicembre 1925, per la delimitazione dei confini fra la Cirenaica e l'Egitto.

(1861)

**ISTITUTO
PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE**

SEZIONE SMOBILIZZI INDUSTRIALI

Conferimento di mandato e delega di firma.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione nella riunione del 19 aprile 1933-XI ha preso la seguente deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione:

vista la propria deliberazione in data 28 gennaio 1933-XI con cui, fra l'altro, si provvedeva per assicurare in via transitoria il funzionamento degli uffici della Sezione smobilizzi industriali (§ 5°); ritenuta la necessità di temporaneamente proporre un dirigente agli uffici della Sezione medesima, fino a quando non sarà provveduto in via definitiva all'ordinamento degli uffici dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

ritenuta, inoltre, la necessità di regolare, in relazione a quanto sopra, la firma per la Sezione smobilizzi industriali;

udite le proposte del presidente;

visti gli articoli 48 e 49 dello statuto 28 gennaio 1933-XI, approvato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la giustizia e per le corporazioni, in data 30 gennaio 1933-XI;

Delibera:

E conferita al dott. Donato Menichella la dirigenza degli uffici della Sezione smobilizzi industriali, alle immediate dipendenze del presidente.

La firma per la Sezione smobilizzi industriali, spettante al presidente, è delegata anche a ciascuno dei consiglieri d'amministrazione signori gr. uff. dott. Paolo Grassi, gr. uff. prof. Nicolò Introna, on. Gabriele Parolari, congiuntamente con il dott. Donato Menichella, oppure ad uno dei menzionati consiglieri o al dott. Donato Menichella congiuntamente con il cav. uff. dott. Michele Carini od il sig. Daniele Camin.

La firma di detti signori sarà preceduta: « Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali », con la indicazione, se del caso, della gestione interessata.

La presente deliberazione avrà vigore dal 1° maggio 1933-XI e, per quanto è regolato dalla medesima, cesserà con la stessa data di aver vigore la deliberazione 28 gennaio 1933-XI, § 5°.

(1865)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 6,50 % serie ordinaria (1° emissione) e di obbligazioni 6,50 % serie speciale « Società Italia (Flotte riunite Cosulich-Lloyd Sabauda - Navigazione generale) ».

Si notifica che il giorno 15 maggio 1933-XI, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede dell'Istituto in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 6,50 % serie ordinaria (1° emissione): Estrazione a sorte di n. 586 titoli decupli rappresentanti 5860 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.930.000;

b) In ordine alle obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia (Flotte riunite Cosulich-Lloyd Sabauda-Navigazione generale) ».

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

- n. 377 titoli di una obbligazione
- » 217 » » cinque obbligazioni
- » 166 » » dieci obbligazioni
- » 76 » » venticinque obbligazioni,

e così in totale n. 836 titoli rappresentanti 5022 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.511.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso, in base al piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, ammontano a 23.050, pari a nominali L. 11.540.000 rappresentate da 385 titoli unitari, 403 titoli quintupli, 1058 titoli decupli e 404 titoli di 25 obbligazioni. L'estrazione viene limitata alle suddette 5022 obbligazioni, poiché alla estinzione delle rimanenti 18.058 obbligazioni rappresentate da titoli al portatore è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto;

c) Abruciamento dei seguenti titoli al portatore acquistati dall'Istituto per l'estinzione:

- n. 8 titoli di una obbligazione
- » 186 » » cinque obbligazioni
- » 892 » » dieci obbligazioni
- » 328 » » venticinque obbligazioni,

e così in totale n. 1414 titoli, rappresentanti 18.058 obbligazioni per un capitale nominale di L. 9.029.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 27 aprile 1933 - Anno XI

Il presidente: A. BENEDEUCE.

(1862)

CONCORSI**MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE****Diario delle prove scritte degli esami di concorso a posti di ruolo nei Convitti nazionali.**

Si avvertono gli interessati che il diario delle prove scritte di esame per i concorsi, indetti con decreto Ministeriale 10 marzo 1933-XI, a posti di ruolo nei Convitti nazionali, è stato fissato come segue:

a) Concorso a 65 posti di istitutore e istitutrice: unica prova scritta il giorno 1° giugno 1933 ad ore 8;

b) Concorso a 9 posti di vice economo: unica prova scritta il giorno 3 giugno 1933 ad ore 8;

c) Concorso a 14 posti di maestro elementare: unica prova scritta il giorno 5 giugno 1933 ad ore 8.

(1864)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo A) nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 4 del R. decreto 9 maggio 1932, n. 688, che istituisce il ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

E bandito un concorso per esami ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo 4) nel ruolo speciale per il servizio di vigilanza sugli Istituti e sulle Compagnie di assicurazione.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari di grado 9°, di gruppo 4, appartenenti agli altri ruoli del Ministero delle corporazioni o di altra Amministrazione dello Stato, che abbiano compiuto sei anni di servizio effettivo (compreso quello di prova ad alunnato) e che, a giudizio del proprio Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione agli esami, si valuterà, nei modi stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, anche il servizio prestato anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-18, e nel computare l'anzianità degli impiegati provenienti da altri ruoli, si applicheranno le norme dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, integrato dall'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni (Divisione personale e affari generali) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituirlo con un certificato di laurea.

Art. 4.

A corredo della domanda il concorrente dovrà unire i seguenti documenti:

1° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea, matematica, matematica finanziaria ed attuariale, scienze economiche e commerciali con un biennio di matematica;

2° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. I candidati celibi sono dispensati dal presentare detto certificato;

3° copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio;

4° i documenti da cui risultino le benemerite militari;

5° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte (di cui una di carattere pratico riguardante il servizio delle assicurazioni) ed in una orale.

Gli esami scritti si svolgeranno sulle seguenti materie:

1. Diritto commerciale.

2. Legislazione sulle imprese di assicurazione e sul contratto di assicurazione.

3. Matematica finanziaria ed attuariale.

4. Ragioneria applicata alle assicurazioni con particolare riguardo al bilancio ed alle scritture elementari prescritte dalla legge (prova pratica).

La prova orale si svolgerà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sul diritto corporativo.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19, 20 e 21 luglio 1933, alle ore 9.

I candidati avranno notizia in tempo utile dei locali in cui esse si svolgeranno.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno la votazione di otto decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Nella compilazione della graduatoria dei vincitori del concorso sarà in ogni caso applicata la disposizione di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

Il vincitore che nel termine stabilito non assumerà le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(1863)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Nuove varianti al bando di assunzione di venti avventizi (diurnisti) per il lavoro di revisione del catasto agrario.

In sostituzione della modificazione che, con avviso 5 aprile 1933-XI, è stata apportata al bando in data 16 marzo 1933-XI, per l'assunzione di venti avventizi, da adibirsi alla revisione del catasto agrario, il bando stesso deve ritenersi modificato nel modo seguente:

Al n. 1 dopo le parole « di cui n. 5 laureati in scienze agrarie » debbono leggersi aggiunte le parole seguenti: « o in ingegneria ».

Conseguentemente:

Al n. 2, lett. f), dopo le parole « di laurea in scienze agrarie » devono aggiungersi le parole « o in ingegneria ».

Al n. 5 dello stesso avviso 16 marzo 1933-XI, è sostituito il testo seguente:

« 5. A coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria o in ingegneria, riusciti idonei per i 5 posti di cui al presente avviso, verrà corrisposto un assegno di L. 4 (quattro) lorde all'ora, ed a coloro che siano in possesso del diploma di geometra o di perito agrario un assegno di L. 3,10 (tre e cent. dieci) lorde all'ora ».

Ed è poi aggiunto il seguente:

« N. 5-bis. È data facoltà ai laureati in scienze agrarie ed in ingegneria di concorrere anche per i 15 posti di geometri o periti agrari, ma non è ammesso il cumulo dei due esami, eppertanto gli eventuali aspiranti dovranno nella domanda dichiarare esplicitamente se intendono prendere parte alla prova di idoneità per i 5 posti di laureati o per i 15 di geometri o periti agrari.

« I laureati che risulteranno idonei per i 15 posti come sopra specificati, avranno lo stesso trattamento economico giornaliero stabilito per i geometri o periti agrari ».

Al n. 7 dopo le parole « di L. 11.968 annue lorde per i laureati in agraria » deve aggiungersi: « o in ingegneria ».

La data del 15 maggio, fissata per la presentazione delle domande, è prorogata al 31 maggio 1933-XI.

Roma, addì 26 aprile 1933 - Anno XI

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica:

FRANCO SAVORGNA.

(1858)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.